



Bellinzona, 3 ottobre 2022

RAPPORTO COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Mozione 17/2021 "Migliorare la conciliabilità lavorativa in favore dei famigliari curanti" del gruppo Unità di sinistra

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,

la commissione della legislazione ha avuto modo di analizzare e discutere la mozione in oggetto nel corso di alcune sue sedute. Mozione volta riprendere sul piano comunale quanto previsto dalla legislazione Federale e Cantonale per quanto riguarda le possibilità di congedo pagato per i famigliari curanti.

Premessa

La mozione del 20 ottobre 2021 presentata in forma generica dal gruppo "unità di sinistra" chiede sostanzialmente di inserire nel regolamento organico comunale il diritto ad un congedo pagato per l'assistenza ad un convivente con problemi di salute fino al massimo a 10 giorni l'anno e l'introduzione di un congedo di corta durata per assistere un proprio figlio fino all'età di 15 anni con problemi di salute. La stessa chiede infine di esplicitare nel ROD pure un congedo di assistenza di 14 settimane per curare un figlio gravemente malato in caso di diritto alle prestazioni IPG.

Considerazioni

La commissione della legislazione condivide in pieno lo spirito della mozione e la necessità di riprendere le legislazioni superiori nel ROD affinché vengano ampliate le possibilità di congedo a favore dei famigliari curanti. Tuttavia, sin dalle prime battute una parte della commissione si è detta dispiaciuta per la modalità in cui la mozione è stata presentata. La stessa risulta in effetti di difficile lettura ed interpretazione già per il fatto che sia stata presentata in forma generica anziché elaborata. Per propria natura in effetti le modifiche proposte avrebbero potuto risultare maggiormente puntuali e concrete. Inoltre, alcune formulazioni generiche come ad esempio "problemi di salute" o il limite di età di 15 anni del figlio (in contrasto con i 18 anni previsti dalla LIPG) lasciavano spazio a troppe interpretazioni che hanno suscitato alcune perplessità tra i commissari.

Le osservazioni del Municipio

Il Municipio attraverso le sue osservazioni ha pure condiviso gli intendimenti della mozione e ha proposto delle modifiche del ROD puntuali che potessero raccogliere e meglio specificare quanto richiesto dalla mozione.

In particolare, il Municipio ritiene di definire attraverso una nuova lettera d) dell'articolo 58 del ROD la possibilità di ottenimento fino a 10 giorni lavorativi annui (massimo 3 giorni

per evento) di congedo pagato per assistenza di un familiare o del partner in caso di malattia o infortunio attraverso la prestazione di un certificato medico. In caso di malattia o infortunio grave tale congedo può essere concesso per 10 giorni consecutivi. Inoltre, attraverso l'introduzione di una nuova cifra sull'art. 59 del ROD il Municipio propone di introdurre il congedo fino a 14 settimane annue in caso di gravi problemi di salute di un figlio minorenni. Si tratta in questo caso di riprendere la legislazione federale ed in particolare quanto previsto nell'ambito della Legge federale sul diritto alle Indennità perdita di guadagno (LIPG). Tale modifica non ha impatto finanziario sul Comune in quanto subentrano le indennità federali analogamente a quanto avviene per il servizio militare, la maternità o la protezione civile.

L'adesione dei mozionanti

Attraverso il suo scritto dell'5 settembre 2022 Danilo Forini, primo firmatario della mozione, ha dichiarato a nome dei mozionanti di aderire in toto agli emendamenti proposti da parte del Municipio e alla trasformazione quindi della mozione in una mozione elaborata, che non necessita quindi di ulteriori passaggi in consiglio comunale in caso di approvazione.

La commissione della legislazione aderisce in pieno alla proposta Municipale e ritiene pertanto che debba essere sottoposto al voto del plenum del consiglio comunale la mozione con le seguenti modifiche del ROD:

1.	massimo 10 giorni lavorativi in un anno (e al massimo 3 giorni consecutivi per evento) per malattia o infortunio di un familiare o del partner, previa presentazione di un certificato medico; in caso di malattia o infortunio grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre il congedo può essere esercitato per intero consecutivamente.	nuovo Art. 58 cifra 1 lett. d ROD
----	---	---

2.	Il collaboratore può beneficiare, in caso di gravi problemi di salute di un figlio minorenni, dovuti a malattia o infortunio, di un congedo pagato di al massimo 14 settimane sulla base dell'indennità di assistenza ai sensi degli artt. 16n-16s LIPG, previa presentazione di un certificato medico. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni e deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi dal giorno nel quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 7 settimane o a una ripartizione diversa (per un massimo cumulato dei due coniugi di 14 settimane).	nuovo Art. 59 cifra 8 ROD
----	---	---------------------------------

Conclusioni

La commissione della legislazione condivide la ripresa degli articoli proposti dal Municipio all'interno del ROD ed in particolare reputa importante estendere le possibilità di congedo a favore dei famigliari curanti, affinché si possa migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro.

Con le considerazioni espresse, la Commissione della legislazione invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- La mozione 17/2021 "Migliorare la conciliabilità lavorativa in favore dei famigliari curanti" del gruppo Unità di sinistra è **accolta come mozione elaborata sulla base delle proposte di emendamento formulate dal Municipio e accolte dai mozionanti.**

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Anita Banfi

Alessandro Lucchini

Arno Ceschi (sostituto di P. Righetti)

Antonio Ndombele

Ronald David, relatore

Emilio Scossa-Baggi

Samuele Demir

Nicola Zorzi

Manuel Donati